



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2022
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

33



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e giustizia penale nella società interculturale

Law and Criminal Justice in Intercultural Society

PAOLO PALUMBO

RIASSUNTO

L'articolo, nel presentare i diversi contributi del focus dedicato alla Giornata di studi beneventana, offre un'introduzione sui temi oggetto di approfondimento dell'incontro del novembre scorso e, specificamente, sul rapporto tra diritto, culture e religioni nei sistemi penali statale, canonico e vaticano.

PAROLE CHIAVE

Diritto penale; culture; diritto interculturale

ABSTRACT

The article, in presenting the various contributions of the focus on the Benevento study day, offers an introduction to the topics discussed at the meeting last November and, specifically, the relationship between law, culture and religion in the state, canonical and vatican penal systems.

KEYWORDS

Criminal law; cultures; intercultural law

SOMMARIO: 1. Insieme, per preservare una “cultura dell’umano” – 2. La sfida della società plurale ed il ruolo del diritto interculturale – 3. Diritto e giustizia penale: le sfide delle società interculturali – 4. Collaborazione, riparazione, responsabilità.

1. Insieme, per preservare una “cultura dell’umano”

La settima Giornata di studi beneventana promossa dall'Università Giustino Fortunato di Benevento ha offerto una riflessione interdisciplinare a partire dalle riforme, concluse e in fase di definizione, del diritto e del processo penale negli ordinamenti statale italiano, canonico e vaticano¹. La Giornata è

¹ La Giornata di studi si è tenuta il 26 novembre 2021 presso l'Aula Magna dell'Università Giustino Fortunato di Benevento.

stata anche l'occasione per riflettere sul rapporto tra diritto, religione e cultura e, pertanto, sia sulla rilevanza attribuibile nell'ordinamento giuridico alla motivazione culturale di una condotta penalmente rilevante – con uno sguardo specifico al contesto delle relazioni familiari – sia sul tema della protezione e della tutela dei minori che, come ricorda Papa Francesco, deve essere «sempre più concretamente una priorità ordinaria nell'azione educativa della Chiesa; [...] promozione di un servizio aperto, affidabile e autorevole, in contrasto fermo ad ogni forma di dominio, di sfregio dell'intimità e di silenzio complice»².

In otto anni (con un'interruzione nel 2020 a causa della pandemia), le Giornate di Studi beneventane hanno realizzato un percorso significativo, per i temi affrontati e per il contributo scientifico offerto: dai temi classici, ma sempre di grande interesse, del matrimonio canonico con effetti civili, in occasione del trentennale dell'Accordo di Villa Madama³, al tema, allora “caldo”, della riforma dei processi di nullità del matrimonio⁴; dall'approfondimento del rapporto tra diritto e pastorale⁵, in occasione della promulgazione dell'Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, al tema della libertà religiosa nel suo contenuto giuridico-sociale, con la tavola rotonda promossa con i rappresentanti nazionali delle principali confessioni religiose presenti sul territorio italiano in dialogo con la Direzione centrale per gli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno; tematiche riprese anche in occasione delle celebrazioni per i settant'anni della Costituzione italiana⁶, fino alla riflessione sul tema delle relazioni familiari interculturali e della tutela di genere⁷.

Almeno tre aspetti caratterizzano queste Giornate di studi: 1) il metodo interdisciplinare, nella consapevolezza che solo unendo competenze scientifiche e culturali diverse sia possibile risolvere problemi complessi. Nessuna scienza

² FRANCESCO, *Messaggio ai partecipanti al convegno “Promuovere child safeguarding al tempo del covid-19 e oltre”*, 4 novembre 2021, in www.vatican.va.

³ I contributi elaborati a seguito della discussione della Giornata di studi sono ora pubblicati in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Il matrimonio canonico con effetti civili. A trent'anni dall'Accordo di Villa Madama*, Giappichelli, Torino, 2015.

⁴ I contributi elaborati a seguito della discussione della Giornata di studi sono ora pubblicati in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, Giappichelli, Torino, 2016.

⁵ I contributi elaborati a seguito della discussione della Giornata di studi sono ora pubblicati in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito di Amoris laetitia*, Giappichelli, Torino, 2017.

⁶ I contributi elaborati a seguito della discussione delle Giornate di studi degli anni 2017 e 2018 sono ora pubblicati in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose*, Editoriale scientifica, Napoli, 2019.

⁷ La Giornata di studi si è tenuta il 29 novembre 2019 sul tema: “*Relazioni familiari interculturali e tutela di genere*”. La registrazione degli interventi è reperibile sul web.

o disciplina può considerarsi l'unico punto di vista della realtà, perché nessuna scienza riesce a ricomporre la realtà in termini di conoscenza totale. L'interdisciplinarietà⁸, dunque, presuppone la disciplinarietà, si fonda sul sicuro possesso delle discipline e della loro specifica struttura, aiuta a superare la tradizionale separazione tra le discipline, che non comunicando tra di loro ed ignorandosi a volte reciprocamente, contribuiscono a frantumare quel mondo e quella realtà che solo insieme è possibile conoscere, comprendere, interpretare nella sua interezza; 2) la centralità delle discipline del diritto ecclesiastico e dei diritti confessionali aperte al confronto con studiosi ed esperti di altri settori disciplinari, nella consapevolezza del contributo fondamentale che il diritto ecclesiastico, come «scienza di mezzo»⁹, e la religione, quale realtà «ubiqua»¹⁰ dell'esperienza umana, possono dare e danno. Il diritto ecclesiastico, infatti, esprime bene il ruolo che il diritto deve avere come «sintesi culturale di ogni scienza sociale in quanto tesa al raggiungimento di una pacifica convivenza e del benessere delle genti»¹¹; 3) il coinvolgimento attivo e la partecipazione alle Giornate (oltre che degli studenti universitari) di professionisti di diversi settori "civili" (legale, economico-finanziario, pedagogico-educativo, psicologico...), sempre più consapevoli dell'utile contributo delle discipline che studiano il fatto religioso per rispondere a questioni pratiche che la società della coesistenza delle differenze pone e, nello stesso tempo, interessati ad approfondire l'incidenza dei diritti confessionali nei diversi ambiti professionali¹².

I contributi di questo *focus*, ampliando le riflessioni degli interventi offerti nella Giornata di studi del novembre 2021 offrono, innanzitutto, una visione ampia ed articolata delle riforme del diritto penale negli ordinamenti italiano, canonico e vaticano. L'8 dicembre 2021 è entrato in vigore il nuovo libro VI del Codice di diritto canonico, contenente la normativa sulle sanzioni penali nella

⁸ Cfr. EDGAR MORIN, *Sur l'interdisciplinarité*, in *Bulletin Interactif du Centre International de Recherches et Études transdisciplinaires*, 2, 1994, in <http://ciret-transdisciplinarity.org/bulletin/b2c2.php>.

⁹ L'espressione è di Mario Tedeschi.

¹⁰ L'espressione è di Mario Ricca.

¹¹ ANTONIO FUCCILLO, *Il Diritto come "scienza di mezzo"*. Mario Tedeschi studioso di diritto ecclesiastico e canonico, in MARIA D'ARIENZO (a cura di), *Il Diritto come "Scienza di mezzo"*. Studi in onore di Mario Tedeschi, vol. I, Pellegrini, Cosenza, 2017, p. XIX.

¹² Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 109 ss.; ID., *Diritto ecclesiastico e attività notarile*, Giappichelli, Torino, 2000; ID., *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2005; ID., *L'incidenza professionale del diritto ecclesiastico, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2009, p. 1 ss.; ID., *Il diritto ecclesiastico come "diritto vivente" nella esperienza giuridica contemporanea*, in AA.VV., *Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, Pellegrini, Cosenza, 2011, p. 409 ss.; ID., *Diritto, religioni e culture. La preparazione del giurista alle sfide della società contemporanea*, in *Calumet*, 5, 2017; ID., *In difesa delle professioni giuridiche "classiche": ripensiamo all'accesso*, disponibile al sito web www.lettera150.it.

Chiesa¹³; il 18 ottobre 2021 è entrata in vigore la legge n. 134 contenente la delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, di riforma del processo penale¹⁴; il 30 aprile 2021 Papa Francesco ha promulgato il *m.p.* recante modifiche in tema di competenza degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano¹⁵, ultimo, in ordine di tempo, di una serie di modifiche della legislazione vaticana nel settore penale, determinate da una naturale esigenza di ammodernamento del sistema vaticano ma, soprattutto, dalla necessità di rispettare gli impegni internazionali che la Santa Sede ha assunto per conto dello Stato Vaticano. A ciò si aggiunge nei contributi seguenti una riflessione sul processo penale minorile italiano, il cui valore di efficienza è fuori discussione, costruito com'è intorno al preminente interesse della persona come valore apicale di sistema, sebbene, anche in questo ambito, da più parti si siano avanzate istanze di riforma, da ultimo con la c.d. riforma Cartabia¹⁶ e la prevista istituzione del «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»¹⁷.

¹³ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, con cui viene riformato il Libro VI del Codice di diritto canonico, in *L'Osservatore Romano*, 161, 122, 1 giugno 2021, pp. 2-4.

¹⁴ Cfr. l. 27 settembre 2021, n. 134, *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*; l. 26 novembre 2021, *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*; l. 17 giugno 2022, n. 71, *Delegha al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*.

¹⁵ FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di «*Motu Proprio*» recante modifiche in tema di competenza degli organi giudiziari dello stato della Città del Vaticano, 30 aprile 2021, in *www.vatican.va*. Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, Edusc, Roma, 2021; PAOLO PALUMBO, *Stato della Città del Vaticano e rapporti internazionali*, in ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., pp. 8-19.

¹⁶ Cfr. CLAUDIO CECHELLA (a cura di), *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, Giappichelli, Torino, 2022.

¹⁷ Articolato in sezioni circondariali e sezioni distrettuali, andrà a sostituire il Tribunale per i Minorenni (comma 25, art. 1, l. 206/2021). In particolare, le sezioni circondariali, decideranno in composizione monocratica e saranno competenti su tutti i procedimenti: *de potestate* ad oggi attribuiti al Tribunale per i Minorenni sulla base di quanto previsto dall'art. 38 disp. att. c.c.; ex art. 403 c.c. e di affidamento eterofamiliare di cui alla l. n. 184 del 1983; relativi alle azioni di stato (escluse, però, quelle relative alla cittadinanza, immigrazione e protezione internazionale), la capacità delle persone e su tutte le controversie riguardanti le unioni civili, convivenze *more uxorio*, minorenni, procedimenti di competenza del giudice tutelare e risarcimento del danno endofamiliare. Le sezioni distrettuali, invece, decideranno in composizione collegiale e vedranno l'attribuzione delle competenze in materia civile, amministrativa, penale, di sorveglianza e in materia di adottabilità e adozione, attualmente attribuite al Tribunale per i Minorenni; saranno, infine, altresì competenti relativamente alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori o definitivi, emessi dalle sezioni circondariali.

Le riflessioni mettono in evidenza quei punti di convergenza tra i diversi sistemi ed ordinamenti che potranno essere ancora fertile terreno di discussione e dibattito scientifico. Da questo confronto sono emersi, in particolare, il ruolo fondamentale dei gruppi religiosi nell'applicare sanzioni, le importanti relazioni tra pene "fisiche" e pene "spirituali" e la preziosa, quanto efficace, collaborazione che i due sistemi (penale statale e penale ecclesiale) dovrebbero ancor più rafforzare per contrastare il crimine, così che le confessioni religiose possano essere avvertite come «il braccio per aiutare le istituzioni penali dello Stato a recuperare le persone»¹⁸ e fungere da incentivo affinché, anche in ambito statale, si valorizzi il significato "medicinale/riparativo"¹⁹ della sanzione²⁰.

¹⁸ La citazione è tratta dall'intervento introduttivo alla Giornata di studi del Prof. Antonio Fuccillo, cfr. il numero monografico speciale sul tema della pena nei diritti religiosi di Daimon, *Diritto comparato delle religioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2019.

¹⁹ Ricorda Papa Francesco: «La domanda sul *per chi* amministrare la giustizia illumina sempre una relazione con quel "tu", quel "volto", a cui si deve una risposta: la persona del reo da riabilitare, la vittima con il suo dolore da accompagnare, chi contende su diritti e obblighi, l'operatore della giustizia da responsabilizzare e, in genere, ogni cittadino da educare e sensibilizzare. Per questo, la cultura della giustizia riparativa è l'unico e vero antidoto alla vendetta e all'oblio, perché guarda alla ricomposizione dei legami spezzati e permette la bonifica della terra sporcata dal sangue del fratello (cfr n. 252). Questa è la strada che, sulla scia della dottrina sociale della Chiesa, ho voluto indicare nell'Enciclica *Fratelli tutti*, come condizione per la fraternità e l'amicizia sociale» (FRANCESCO, *Discorso ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura*, 8 aprile 2022, in www.vatican.va). La legge delega del settembre 2021 al Governo da parte del Parlamento italiano punta a rispondere anche alle istanze sovranazionali con riferimento specifico alla giustizia riparativa; nella stessa formulazione letterale dell'art. 18 della legge, viene prescritto che i decreti legislativi delegati dovranno recare «una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato», nel rispetto della normativa europea (direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/10/20), nonché dei principi sanciti al livello internazionale. La giustizia riparativa è concepita dalla legge delega nell'interesse della vittima e dell'autore del reato, secondo la logica della riconciliazione e ricomposizione del conflitto. Molti gli aspetti che dovranno essere disciplinati: la definizione di "vittima del reato"; l'accesso alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato, con il loro consenso e senza preclusioni in relazione al reato per cui si procede; le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, anche in rapporto alla inutilizzabilità in sede penale delle dichiarazioni rese; la valutazione dell'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale e in fase di esecuzione; la formazione dei mediatori e i requisiti professionali e di accreditamento presso il Ministero della Giustizia; i centri di giustizia riparativa (strutture pubbliche facenti capo ad enti locali e convenzionate con il Ministero della Giustizia); Cfr. MARTA CARTABIA, ADOLFO CERETTI, *Un'altra storia inizia qui, la giustizia come ricomposizione*, Bompiani, Firenze-Milano, 2020. Il 4 agosto 2022 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo attuativo della l. 134/2021. Sulla giustizia riparativa si fornisce una cornice normativa a prassi già diffuse, sulla base della normativa europea ed internazionale.

²⁰ UGO SPIRITO considera il Codice di diritto penale: «un po' il codice morale di una nazione e vale a caratterizzare la fisionomia spirituale di essa» (*Storia del diritto penale italiano*, Sansoni, Firenze, 1974, p. 271).

La seconda parte del *focus* – come è stato per la Giornata di studi – è dedicata al rapporto tra diritto penale, cultura e culture in considerazione del fatto che il diritto penale, più di altri settori dell’ordinamento, «risente fortemente del periodo storico e della evoluzione della “cultura” e della sensibilità diffuse»²¹. Trattandosi, infatti, di un diritto non culturalmente neutro²², non può essere interpretato e applicato in modo avulso da un sistema di riferimenti culturali e, pertanto, da un contesto in cui sono ormai sempre più strette le relazioni tra persone di culture e religioni diverse che si impegnano a convivere. I contributi affrontano, da più angolazioni, non solo il tema del cd. “reato culturale” ma, più in generale, anche quello della cultura della tutela che sta alla base dell’azione di prevenzione e contrasto ad ogni forma di abuso e, in particolare, agli abusi sui minori, tanto in ambito ecclesiale che statale.

Si focalizza l’attenzione su una nozione di «cultura» quale sistema composto, soggettivamente plurale²³ e ordinato *di modi di vivere e di pensare*²⁴; tale concezione ampia è in grado di offrire le direttrici per interpretare e organizzare i dati della realtà esterna; è utile anche per prendere atto della pluralità di culture che caratterizza oggi il nostro tessuto sociale e per superare qualsiasi ingenuo culturocentrismo²⁵ per cui si pretenda di assolutizzare i valori della di una cultu-

²¹ Cass. Pen., Sez. III, sent. 2 luglio 2018, n. 29613; Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 26 gennaio 2006, n. 19808; sent. 15 giugno 2006, n. 33464; sent. 2 luglio 2004, n. 37395; sent. 24 novembre 2000, n. 3990.

²² Cfr. FABIO BASILE, *I reati cd “culturalmente motivati” commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali*, in *Questione giustizia*, 1, 2017, reperibile sul web.

²³ Cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Reati “culturali” e reati “religiosi”. Un fenomeno di glocalismo giuridico*, in *Diritto e religioni*, 2, 2016, p. 358.

²⁴ Cfr. FABIO BASILE, *Il diritto penale nelle società multiculturali: i reati culturalmente motivati*, in *Politica criminal*, 6, 12, 2011, p. 344. Nell’articolo l’A. offre una breve ma esaustiva digressione sul concetto di cultura. La Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale del 2 novembre 2001 afferma nel Preambolo che: «la cultura dovrebbe essere considerata come un insieme dei distinti aspetti presenti nella società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme all’arte, alla letteratura e i vari modi di vita». Cfr. MAURIZIO CHIODI, *Il dialogo delle culture e l’umanità comune. Come pensare il rapporto tra natura e culture*, Glossa, Milano, 2022.

²⁵ Ricorda Francesco nell’enciclica *Fratelli Tutti*: «[...] parlare di “cultura dell’incontro” significa che come popolo ci appassiona il volerci incontrare, il cercare punti di contatto, gettare ponti, progettare qualcosa che coinvolga tutti. Questo è diventato un’aspirazione e uno stile di vita. Il soggetto di tale cultura è il popolo, non un settore della società che mira a tenere in pace il resto con mezzi professionali e mediatici. La pace sociale è laboriosa, artigianale. Sarebbe più facile contenere le libertà e le differenze con un po’ di astuzia e di risorse. Ma questa pace sarebbe superficiale e fragile, non il frutto di una cultura dell’incontro che la sostenga. Integrare le realtà diverse è molto più difficile e lento, eppure è la garanzia di una pace reale e solida. Ciò non si ottiene mettendo insieme solo i puri, perché «persino le persone che possono essere criticate per i loro errori hanno qualcosa da apportare che non deve andare perduto». E nemmeno consiste in una pace che nasce mettendo a tacere le rivendicazioni sociali o evitando che facciano troppo rumore, perché non è «un consenso a tavolino o un’effimera pace per una minoranza felice». Quello che conta è avviare *processi* di incontro, processi che possano costruire un

ra, di regola l' "autoctona"; tanto premesso, però, si ritiene urgente affermare, o ri-affermare, *in iure* e *in facto*, alcuni valori e principi capaci di identificare una fondante, e non escludente²⁶, cultura/orizzonte dell'umano, uno sbarramento teleologicamente utile al necessario bilanciamento e al ragionevole accomodamento²⁷, rappresentato primariamente dai beni e dai diritti fondamentali configurati dal nostro ordinamento costituzionale²⁸, di cui la tutela del minore o del soggetto vulnerabile diviene, nei contributi seguenti, espressione paradigmatica.

2. La sfida della società plurale ed il ruolo del diritto interculturale

La migrazione, che ancora investe l'Europa, porta ad interrogarsi sui modelli d'integrazione delle differenti comunità secondo un sistema sostenibile ed inclusivo di convivenza²⁹ che consenta di conservare un nucleo identitario

popolo capace di raccogliere le differenze. Armiamo i nostri figli con le armi del dialogo! Insegniamo loro la buona battaglia dell'incontro! Questo implica la capacità abituale di riconoscere all'altro il diritto di essere sé stesso e di essere diverso. A partire da tale riconoscimento fattosi cultura, si rende possibile dar vita ad un patto sociale. Senza questo riconoscimento emergono modi sottili di far sì che l'altro perda ogni significato, che diventi irrilevante, che non gli si riconosca alcun valore nella società. Dietro al rifiuto di certe forme visibili di violenza, spesso si nasconde un'altra violenza più subdola: quella di coloro che disprezzano il diverso, soprattutto quando le sue rivendicazioni danneggiano in qualche modo i loro interessi» (FRANCESCO, Lettera Enciclica *Fratelli Tutti*, sulla fraternità e l'amicizia sociale, 3 ottobre 2020, in www.vatican.va).

²⁶ Cfr. MARIO RICCA, *Democrazia interculturale e educazione giuridica. Apprendere l'uso del diritto nella scuola multi-etnica*, reperibile sul web, p. 2.

²⁷ Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sent. 9 settembre 2021, n. 24414: «L'accomodamento ragionevole è il luogo del confronto: non c'è spazio per fondamentalismi, per dogmatismi o posizioni pretentive intransigenti... è basato sulla capacità di ascolto e sul linguaggio del bilanciamento e della flessibilità. Valorizza le differenze attraverso l'avvicinamento reciproco orientato all'integrazione tra le diverse culture. La dimensione che lo caratterizza è quello dello stare insieme, improntata ad una logica dell'et-et, non dell'aut-aut. [...] Evita sia una decisione basata sulla semplice applicazione ella regola di maggioranza sia di un potere di veto illimitato concesso al singolo». Sul tema, afferma MARTA CARTABIA: «L'accomodamento ragionevole non è il regno degli assoluti, si esprime con parole come bilanciamento, flessibilità, ragionevolezza e, per dirla con Pierre Bosset, richiede "immaginazione pratica". Per queste ragioni, l'accomodamento ragionevole non coincide con l'esenzione: dove l'esenzione è un approccio che si basa sull'aut aut, l'accomodamento fa leva sull'et et; dove l'esenzione tiene i gruppi a distanza tra loro, l'accomodamento unisce le persone; se l'esenzione può essere stabilita per legge, l'accomodamento richiede esercizio pratico. L'accomodamento è "performativo" e non può essere trattato come un modello da replicare, ma come una strada da percorrere ogni volta di nuovo» (*Religioni e diritto in una società aperta*, in *Teologia*, 47, 2022, p. 14).

²⁸ Cfr. Corte di Cassazione, Sez. V, 13 maggio 2021, n. 30538; CARLO CARDIA, *Libertà religiosa nell'Italia multiculturale*, in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Religioni, laicità, democrazia*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, p. 15.

²⁹ Cfr. ANTONIO FUCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., p. 101 ss.; MARIA D'ARIENZO, *Libertà religiosa e fenomeno migratorio*, in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 79-99.

sufficiente a riconoscere la propria specificità culturale ai nuovi cittadini europei e, al tempo stesso, di essere favoriti nel percorso di integrazione in modo armonico e senza la creazione di zone d'ombra che fin troppo spesso hanno alimentato la conflittualità interculturale³⁰. La diversità etnica, culturale e religiosa è una delle maggiori sfide che le società europee stanno affrontando e la ricerca anche di una sintesi giuridica è fondamentale per una comunità che sappia correttamente coniugarne i valori³¹. Relativamente al tema delle religioni, i consistenti flussi migratori hanno favorito il diffuso pluralismo religioso che oggi si riscontra nel nostro Paese, facendo dell'Italia un Paese multiculturale, multietnico e multireligioso³². Nonostante ciò, occorre ancora ragionare sul ruolo essenziale che l'appartenenza religiosa degli immigrati svolge nel processo di integrazione³³. Nel mondo globalizzato, la religione, venuta ormai meno l'appartenenza nazionale³⁴, viene spesso riscoperta come fattore identitario³⁵, ed è utile analizzare in queste realtà le problematiche di conflittualità e di coesione strettamente collegate al fenomeno religioso. Le implicazioni di carattere religioso connesse alle relazioni interculturali possono rendere, non di rado, complessa la pacifica convivenza. Il difetto di conoscenza reciproca resta ancora il primo problema da superare ed è la causa della maggior parte dei pregiudizi che ognuno, più o meno consapevolmente, si porta dentro nel relazionarsi con le persone di fede e cultura diverse. Il difetto di conoscenza genera il difetto del dialogo, e la religione rischia, così, invece di essere il veicolo privilegiato di mediazione sociale, il linguaggio

³⁰ Cfr. FORTUNATO FRENI, *Flussi migratori, religione e diritto nella polis euro-mediterranea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 35, 19 novembre 2012, pp. 1-84; Cfr. ANTONIO INGOLIA, MARIO FERRANTE, *Fenomeni migratori, diritti umani e libertà religiosa*, Libreriauniversitaria edizioni, Padova, 2017.

³¹ Cfr. ANTONIO FUCILLO (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2008; Id. (a cura di), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Giappichelli, Torino, 2014, *passim*.

³² Il rapporto della Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità) è reperibile sul web sul sito www.ismu.org; cfr. anche ENZO PACE, *Le religioni nell'Italia che cambia*, Carocci, Roma, 2013, pp. 9-12; DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI DI CULTO. MINISTERO DELL'INTERNO, *Religioni, dialogo, integrazione. Vademecum a cura del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione*, 2013, p. 7, reperibile sul web.

³³ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 3; MAURIZIO AMBROSINI, PAOLO NASO, CLAUDIO PARAVATI (a cura di), *Il Dio dei migranti. Pluralismo, conflitto, integrazione*, Il Mulino, Bologna, 2019.

³⁴ Cfr. CHIARA GIACCARDI, *L'identità nazionale nell'era della globalizzazione*, in *Studi di sociologia*, 2, 2000, pp. 113-129.

³⁵ Cfr. GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Religioni, diritto e laicità. Percorsi di riflessione per la ricerca di una comunità di valori*, in ELEONORA CECCHERINI (a cura di), *Pluralismo religioso e libertà di coscienza*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 154.

dell'integrazione, di venire percepita come dimensione divisiva e, pertanto, non in grado di favorire un costruttivo processo di inclusione. Questi "difetti" rendono difficile il passaggio da una visione (modello) multiculturalista³⁶ ad una interculturale della società, fondata, quest'ultima, proprio sulla relazione interpersonale, tra persone, prima, e, di conseguenza, tra culture³⁷.

Diritto, religione e cultura, invece, sono da sempre collegati. Anzi, ogni cultura, pur nella necessità di «consolidare un'idea dinamica dell'identità culturale»³⁸ stessa, assume una religione di riferimento che ne diventa una sorta di premessa fondamentale³⁹; le religioni sono «fenomeni che appartengono alla dimensione di lunga durata e che costituiscono perciò una delle forze primarie che concorrono a forgiare le strutture di fondo dell'ordine sociale e culturale, una di quelle matrici di senso che disegnano il volto di una civiltà ed imprimono un marchio indelebile sulla dimensione giuridico-normativo»⁴⁰.

Come è stato giustamente osservato: «Il rapporto tra religione e diritto è complesso e l'influenza dei precetti religiosi sulle diverse tradizioni giuridiche è innegabile. Il rapporto osmotico tra diritto e religione caratterizza anche i moderni sistemi giuridici occidentali. Le credenze religiose costituiscono

³⁶ Cfr. PIERPAOLO DONATI, *Oltre il multiculturalismo. La ragione relazionale per un mondo comune*, Laterza, Roma-Bari, 2008; PIERLUIGI CONSORTI, *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, cit., pp. 197-234.

³⁷ MARTA CARTABIA, *Diritti umani e pluralità delle culture: un percorso possibile*, in JAVIER PRADES, *All'origine della diversità. Le sfide del multiculturalismo*, Guerini e associati, Milano, 2008, p. 42.

³⁸ PIERLUIGI CONSORTI, *Profili di gestione dei conflitti interculturali e interreligiosi*, in PIERLUIGI CONSORTI, ANDREA VALDAMBRINI, *Gestire i conflitti interculturali ed interreligiosi. Approcci a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 24.

³⁹ Cfr. SAMUEL PHILIPS HUNTINGTON, *The clash of civilizations?*, in *Foreign Affairs*, 72, 3, 1993, pp. 22-49. Scrive MARIO RICCA: «La compenetrazione tra religione e cultura dipende dai processi storici. In ogni angolo del mondo, in qualsiasi universo immaginario, la religione ha operato nel tempo come agenzia antropologica e di produzione di senso. La visione del mondo coestensiva a ogni cornice culturale sono cresciute e si sono scolpite anche attraverso il lavoro dell'immaginazione religiosa. La fede e le sue categorie di senso hanno agito come una corrente di fondo nella formazione dei saperi e degli abiti culturali, e si sono mimetizzate con essi, sino a rendersi in parte invisibili. Un italiano o un indiano possono essere rigorosamente laici, persino atei, ed esibire questa loro connotazione tenendosi a distanza da quell che ritengono *religioso*. Il punto è che anche nel definire qualcosa come religioso e qualcos'altro come laico o normale, entrambi utilizzeranno categorie di giudizio culturalmente radicate nel cristianesimo e nell'induismo, anche se ormai confuse con il rispettivo *sapere comune*» (*Laicità interculturale. Cos'è?*, in *ScienzePace*, 10, 2012, p. 3); Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Identità religiosa, comunità politica e diritto*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, vol. II, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998, pp. 479-480. Sostiene Geertz che il culturale è indissociabile dal sacro poiché questo sintetizza l'ethos di un popolo e introduce la forza di un ordine generale e di una verità trascendente (Cfr. CLIFFORD GEERTZ, *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 111-159).

⁴⁰ SERGIO FERLITO, *Presentazione*, in H. PATRICK GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Il Mulino, Bologna, 2011, p. XVI.

l'elemento centrale dei valori sottesi ai principi e alle regole giuridiche della società contemporanea. Senza comprendere i valori religiosi di cui è intriso, sarebbe difficile ricostruire l'odierno sistema giuridico [...] La religione è una delle componenti più rilevanti della cultura di un popolo; essa viene recepita nei sistemi giuridici attraverso lo scambio continuo di informazioni che aiuta a costruire e dimensionare nella società i vari istituti giuridici»⁴¹. Diviene, così, urgente, nelle società interculturali, riconoscere il ruolo di un diritto interculturale⁴² che, partendo dal pluralismo culturale esistente tenda a superare la situazione di mera compresenza di diverse soggettività per dar vita ad un processo di reciproco scambio tra le stesse, traducendo e valorizzando (nonché mediando) le «simmetrie culturali»⁴³ attraverso un lessico giuridico sempre più condiviso. Ogni azione viene interpretata in base a schemi culturali «per mezzo dell'operare dell'attitudine simbolico-culturale dell'essere umano»⁴⁴ ma la produzione normativa e giurisprudenziale non riesce sempre a tenere in debito conto le diversità culturali e religiose con il conseguente insorgere di conflitti che il diritto (ed i suoi operatori non sempre preparati a queste nuove sfide⁴⁵) con difficoltà riesce a governare. Sono dinamiche che quasi quotidianamente ormai interessano nel difficile rapporto tra diritto, religione e cultura, ma che sono sempre minacciate da due rischi: «il ripiego identitario e l'omologazione culturale, rischi che, portati all'eccesso, comportano, nel primo caso, relativismo culturale (quindi difficoltà a stabilire basi etiche comuni) e, nel secondo, l'annichilimento di ogni differenza, la fine dell'uomo come essere culturale [...] Dobbiamo trovare una via mediana affinché la contaminazione delle culture (fenomeno che esiste da sempre anche se in forma più latente) produca arricchimento e non ripiegamento o scontro»⁴⁶.

⁴¹ ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., pp. 101-102.

⁴² Cfr. MARIO RICCA, *Dike meticcias. Rotte di diritto interculturale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008; ID., *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Dedalo, Bari, 2013; PIERLUIGI CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013; ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit.

⁴³ L'espressione è di Mario Ricca.

⁴⁴ MARIO RICCA, *Democrazia interculturale e educazione giuridica. Apprendere l'uso del diritto nella scuola multi-etnica*, cit., p. 11.

⁴⁵ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., p. 112 ss.; MARIO RICCA, *Diritto interculturale e prospettive di sviluppo per le professioni legali*, in *Calumet*, 1, 2015; ANTONIO FUCCILLO, *La preparazione del giurista alle sfide della società contemporanea*, cit.

⁴⁶ LUIGI BONANATE, ROBERTO PAPINI, *Presentazione*, in ID. (a cura di), *Dialogo interculturale e diritti umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Genesi, evoluzione e problemi odierni (1948-2008)*, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 15

3. Diritto e giustizia penale: le sfide delle società interculturali

Il diritto e la giustizia penale sono in modo peculiare un “prodotto culturale”⁴⁷ doc⁴⁸, una “manifestazione di cultura”⁴⁹ in quanto legati «ai valori, alla cultura, ai modi di fare, ai modi di essere, di un determinato popolo»⁵⁰ ma anche l’ambito più delicato per misurare la capacità di traduzione, anche interculturale, dei bisogni e dei diritti delle persone.

L’ampia panoramica offerta dai contributi di questo *focus* conferma questa caratteristica del diritto penale quale «una sorta di prodotto tipico locale»⁵¹ che risponde ai tempi ed agli spazi che occupa.

Il “movente” culturale della riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico è descritto nel contributo di mons. Arrieta, Segretario del Dicastero per i Testi Legislativi⁵². La errata visione del diritto sanzionatorio ecclesiale come estraneo al corpo sociale della Chiesa, la triste esperienza degli ultimi decenni, legata agli scandali economici e sessuali nella Chiesa cattolica che ha fatto maturare la convinzione di un’inesatta concezione dell’azione di governo pastorale⁵³ e la «mancata percezione dell’intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l’esercizio della carità e il ricorso [...] alla disciplina sanzionatoria»⁵⁴ hanno troppo a lungo prodotto una “disapplicazione” del diritto penale canonico, favorita anche dall’indeterminatezza delle norme penali e dai criteri di sussidiarietà e decentramento⁵⁵, a cui la lunga riforma del Libro VI⁵⁶, giunta a conclusione

⁴⁷ Cfr. DAVID GARLAND, *Pena e società moderna*, Il Saggiatore, Milano, 1999, p. 235 ss.

⁴⁸ L’espressione è di Fabio Basile.

⁴⁹ GUSTAV RADBRUCH, *Rechtsphilosophie*, Quelle & Meyer, Leipzig, 1932, p. 4.

⁵⁰ PIERLUIGI CONSORTI, *Reati “culturali” e reati “religiosi”. Un fenomeno di glocalismo giuridico*, cit., p. 354.

⁵¹ FABIO BASILE, *Il diritto penale nelle società multiculturali*, in *Ragion pratica*, 1, 2013, p. 16.

⁵² Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo, 19 marzo 2022, in *L’Osservatore Romano*, 162, 74, 31 marzo 2022, pp. I-XII, artt. 175-182.

⁵³ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *La funzione pastorale del diritto penale*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIV, 2022, p. 50 ss.

⁵⁴ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, con cui viene riformato il Libro VI del Codice di diritto canonico, cit.

⁵⁵ «L’abolizione del diritto penale canonico può essere sostenuta solo da chi non abbia idee chiare sull’essenza del diritto canonico, e sulla posizione in cui esso si trova nella Chiesa (e in particolare sul rapporto in cui esso sta con il fine soprannaturale della Chiesa), ovvero da chi non abbia idee chiare sulla funzione del diritto penale nella Chiesa e sulle sue caratteristiche» (PIO CIPROTTI, *Il diritto penale della Chiesa dopo il Concilio*, in *La Chiesa dopo il Concilio*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 521).

⁵⁶ Ne ripercorrono le tappe, GERALDINA BONI, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 11, 2022, pp. 17- 24 e l’articolo di Mons. Arrieta presente *infra*. Cfr. anche BRUNO

nel 2021, aspira a porre finalmente un argine⁵⁷, puntando a “riscoprire” il diritto penale, ad “utilizzarlo” con maggiore frequenza, a “migliorare” la sua concreta applicazione, finalmente “aggiornato” ad una realtà in continua evoluzione⁵⁸, soprattutto al fine di favorire una generale cultura della prevenzione «per evitare più gravi mali e lenir e le ferite provocate dall’umana debolezza»⁵⁹. Il contributo di Mons Arrieta si sofferma, in particolare, sui criteri che hanno ispirato la riforma: eliminazione di elementi deterrenti; riparazione; riduzione della discrezionalità dei Pastori; rilevanza della via amministrativa. Espressione del mutato contesto in cui la riforma si è realizzata sono anche le variazioni e le novità nelle fattispecie penali tipizzate: cambiamenti nelle denominazioni dei titoli, spostamenti di canoni, incorporazione delle fattispecie penali extra-codiciali, nuove fattispecie introdotte, anche recuperando la normativa piano-benedettina.

Il Prof. Roberto Zannotti, associato di Diritto penale alla LUMSA e Promotore di Giustizia aggiunto presso l’Ufficio del Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nel suo contributo presenta l’opera più recente di aggiornamento, ammodernamento e innovazione del diritto penale vaticano. Anche in questo caso, come ricordato dallo stesso Pontefice: «Alla base di queste importanti modifiche non vi è stata solo una naturale esigenza di ammodernamento, ma anche e soprattutto la necessità di rispettare impegni internazionali che la Santa Sede ha assunto anche per conto dello Stato Vaticano. Impegni riguardanti soprattutto la protezione della persona umana,

FABIO PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021 e i contributi pubblicati sul tema in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 2022.

⁵⁷ Cfr. A. BORRAS, *Un nouveau droit pénal canonique?*, in *Nouvelle revue théologique*, CXLIII, 2021, p. 637 ss.

⁵⁸ Afferma il Presidente del Dicastero per i Testi Legislativi, FILIPPO IANNONE: «Questa riforma, che oggi viene presentata, quindi, necessaria e da lungo tempo attesa, ha lo scopo di rendere le norme penali universali sempre più adatte alla tutela del bene comune e dei singoli fedeli, più congruenti alle esigenze della giustizia e più efficaci e adeguate all’odierno contesto ecclesiale, evidentemente differente da quello degli anni ’70 del secolo scorso, epoca in cui vennero redatti i canoni del libro VI, ora abrogati. La normativa riformata vuole rispondere precisamente a quest’esigenza, offrendo agli Ordinari e ai Giudici uno strumento agile e utile, norme più semplici e chiare, per favorire il ricorso al diritto penale quando ciò si rende necessario affinché, rispettando le esigenze della giustizia, possano crescere la fede e la carità nel popolo di Dio. Il diritto segue la vita, afferma un noto assioma. In questa linea il Papa scrive nella *Pascite gregem Dei*: «Nel contesto dei veloci cambiamenti sociali che sperimentiamo, per rispondere adeguatamente alle esigenze della Chiesa in tutto il mondo, appariva evidente la necessità di rivedere anche la disciplina penale promulgata da San Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983. Occorreva modificarla in modo che permettesse ai Pastori il suo utilizzo come più agile strumento terapeutico e correttivo, da impiegare tempestivamente e con *caritas pastoralis* per prevenire mali più grandi e sanare le ferite causate dalla debolezza umana» (*Intervento in occasione della Conferenza Stampa sulle modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, 1 giugno 2021, in www.vatican.va).

⁵⁹ FRANCESCO, Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, con cui viene riformato il Libro VI del Codice di diritto canonico, cit.

minacciata nella sua stessa dignità, e la tutela dei gruppi sociali, spesso vittime di nuove, odiose, forme di illegalità. Lo scopo principale di queste riforme va, dunque, inserito all'interno della missione della Chiesa, anzi fa parte integrante ed essenziale della sua attività ministeriale. Ciò spiega il fatto che la Santa Sede si adoperi per condividere gli sforzi della comunità internazionale per la costruzione di una convivenza, giusta ed onesta, e soprattutto attenta alle condizioni dei più disagiati e degli esclusi, privati di beni essenziali, spesso calpestati nella loro dignità umana e ritenuti invisibili e scartati»⁶⁰. L'autore si sofferma, in particolare, sulla Convenzione monetaria del 2009, individuata quale punto di avvio e di svolta "culturale" nella riforma del sistema penale vaticano. Un approfondimento specifico è dedicato al tema della lotta al riciclaggio, alle modifiche del 2013 con la introduzione dei nuovi delitti contro la persona e contro i minori, contro l'umanità ed i crimini di guerra ed in tema di terrorismo e disciplina delle sostanze stupefacenti nonché alla Legge n. IX – che ha inciso in modo profondo sul codice penale vaticano vigente, con l'abolizione della pena a vita e con la nuova disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – e ai *m.p.* del luglio e dell'agosto 2013 che hanno esteso, oltre i confini dello Stato, la giurisdizione penale degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano per specifiche categorie di reati nel caso siano commessi da "personale" della Curia Romana o diplomatico o da chi abbia comunque un mandato amministrativo o giudiziario. L'analisi si completa con le modifiche degli anni più recenti, che, tra l'altro, hanno portato alla introduzione del delitto di usura, di un sistema di misure alternative alla detenzione e ad una maggiore tutela delle persone fragili. Emerge, come chiarisce l'autore in conclusione, un diritto penale vaticano «dove sono ancora inevitabilmente presenti retaggi del passato» ma che nel complesso si presenta oggi come un sistema «adeguato ad uno Stato moderno»⁶¹.

Il Prof. Giorgio Spangher, emerito di Diritto processuale penale presso l'Università "La Sapienza" di Roma, nel precisare come processo penale, cultura e politica da sempre "marcano insieme", si sofferma sul modello processuale di riferimento della riforma della giustizia penale in Italia in cui sono inseriti elementi valoriali fondamentali legati a un nuovo "protagonismo" della vittima, con l'obiettivo di realizzare uno «spostamento significativo del focus»: da *soggetto* passivo a *persona* offesa⁶², inserita in un «percorso di recupero

⁶⁰ FRANCESCO, *Discorso* per l'apertura del 91° anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, 15 febbraio 2020, in www.vatican.va.

⁶¹ Cfr. *infra*.

⁶² Cfr. GIORGIO SPANGHER, ANTONELLA MARANDOLA (a cura di), *La fragilità della persona nel processo penale*, Giappichelli, Torino, 2021.

individuale e collettivo», «di coinvolgimento e di superamento dell'episodio criminoso»⁶³, fuori ma anche dentro le mura del carcere.

Il Dott. Claudio Giovanni Scorza, vice Capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità presso il Ministero della Giustizia, nell'offrire un quadro esaustivo dei modelli di giustizia penale e della concezione "polifunzionale" della pena⁶⁴ in Italia, nel suo contributo precisa come diverse sensibilità "culturali" nel tempo abbiano prodotto diversi modelli di processo penale in ambito minorile, oggi infine caratterizzato dai principi di adeguatezza, minima offensività, de-stigmatizzazione, residualità della detenzione, nel contesto di una giustizia minorile che tende ad avere «sempre più un approccio di riconciliazione con il contesto, un'azione riparativa e di responsabilità»⁶⁵. L'articolo propone possibili linee di riforma che passano attraverso un rafforzamento del principio di sussidiarietà, la predisposizione di un catalogo sanzionatorio specifico per i minorenni, una rinnovata centralità del principio educativo e la previsione di strumenti di desistenza dall'azione penale.

La seconda parte del *focus* è dedicata a contributi che declinano gli argomenti generali in una casistica varia che è stata spesso oggetto di attenzione specifica da parte del legislatore e della giurisprudenza al crocevia tra diritto, religioni e culture. L'introduzione⁶⁶ ai lavori della sessione pomeridiana della Giornata di studi è stata affidata al Prof. Fabio Basile, ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano Statale; nel constatare che ogni uomo è un *animale portatore di cultura*⁶⁷ e che l'immigrazione è divenuta "fonte di una pluralità di culture", l'intervento ha evidenziato la fisionomia «locale ad impronta provincialistica» del diritto penale e le problematiche emergenti in una società multiculturale allorquando si producano situazioni di «conflitto normo-culturale», come nel caso dei cd. reati culturalmente mo-

⁶³ Cfr. *infra*.

⁶⁴ Cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 12/1966; 22/1971; 313/1990.

⁶⁵ Cfr. *infra*. Tra gli strumenti di giustizia ripartiva nel promesso minorile si deve ricordare l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova di cui all'art. 28 d.P.R. 448/1988. Cfr. *Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato*, 17 maggio 2019, reperibile sul web; LORENZO PULITO, *Giustizia riparativa e processo minorile nelle prospettive della c.d. "Riforma Cartabia"*, in *Archivio penale*, 1, 2022, pp. 1-32. La *Dichiarazione di Venezia* (dei Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa), 14 dicembre 2021, invita tutti gli Stati a «promuovere un'ampia applicazione della giustizia ripartiva per i minori in conflitto con la legge, come una delle componenti più preziose della giustizia a misura di minore secondo le linee guida del Comitato dei Ministri sulla giustizia a misura di minore (2010)».

⁶⁶ La registrazione dell'intervento è reperibile sul web.

⁶⁷ Cfr. CLYDE KLUCKHOHN, ALFRED KROEBER, *Culture. A critical review of concepts and definitions*, The Museum, Cambridge, 1952, p. 288.

tivati⁶⁸. Il Prof. Basile ha evidenziato come nel nostro ordinamento esistano specifici strumenti ai quali si possa all'occorrenza ricorrere – confortati anche dalla più recente giurisprudenza⁶⁹ – per conferire «una certa rilevanza pro-reo [...]»; un circoscritto riconoscimento benevolo» alla motivazione culturale.

Il tema dei reati culturalmente motivati è oggetto anche del contributo del Prof. Francesco Alicino, ordinario di Diritto ecclesiastico presso l'Università LUM di Casamassima, analizzati alla luce dei diversi approcci alla questione, in particolare quelli assimilazionista e multiculturalista. L'autore si sofferma, tra le tipologie di reati culturalmente motivati, sulle mutilazioni genitali femminili⁷⁰ offrendo un articolato e puntuale, quanto critico, *excursus* normativo/giurisprudenziale europeo ed internazionale. Ma quando e perché il diritto positivo deve arretrare di fronte alle motivazioni culturali? E' la domanda a cui l'autore tenta di dare una risposta nella seconda parte del suo contributo, ricostruendo la linea offerta dalla giurisprudenza di legittimità italiana che non sempre è apparsa orientata al conseguimento di un'effettiva garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, che né le culture di maggioranza né quelle di minoranza possono comprimere. Pertanto, anche quale risposta alla domanda posta, nella conclusione, è sconsigliata «una fusione dei diritti culturali nel diritto positivo. Al contrario, occorre una applicazione del secondo in modo da accogliere i primi fino a quando questi non contrastino con il patrimonio irrettrabile della persona umana»⁷¹.

L'intervento della Prof.ssa Laura De Gregorio, associato di Diritto ecclesiastico e canonico presso l'Università degli Studi di Firenze, tratta della problematica del rapporto cultura, culture e diritto penale nel diritto di famiglia, anch'esso fortemente condizionato dai fattori culturali e delle norme sociali dei luoghi in cui vige⁷², attraverso una serie di “immagini cinematografiche” che divengono occasione per una serie di riflessioni in tema di libertà matrimoniale e codici culturali e religiosi⁷³, specificamente declinati dall'autrice in

⁶⁸ Cfr. ALESSANDRO BERNARDI, *Il fattore culturale nel sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2010; FABIO BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010; CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, ETS, Pisa, 2010.

⁶⁹ Cfr. Corte di Cassazione, Sez. V, 13 maggio 2021, n. 30538.

⁷⁰ Cfr. art. 583 – bis c.p.

⁷¹ Cfr. *infra*.

⁷² Più specificamente è stato affermato che le famiglie sono «la sede primaria in cui ciascuna cultura viene praticata e trasmessa» (PIERANGELA FLORIS, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli d'intervento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, p. 191).

⁷³ Cfr. PAOLO PALUMBO, *Libertà religiosa, matrimonio e famiglie*, in ID. (a cura di), *Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 153-204.

termini di libertà *dal, del, nel* matrimonio. I rapporti matrimoniali e familiari rappresentano un fertile quanto accidentato terreno di prova, un laboratorio⁷⁴, per le questioni interreligiose, in generale, e per quelle che, specificamente, derivano dalla differente appartenenza religiosa e culturale, cosicché da essi deriva «un'intera costellazione di questioni concernenti le dinamiche interculturali»⁷⁵, che è avvertita dagli Stati e dalle confessioni come una sfida dei nostri giorni.

Gli ultimi contributi offrono un apporto alla riflessione ed al dibattito ancor più specifici, focalizzandosi sulla tutela del minore. La diffusione della cultura della tutela e della prevenzione nella Chiesa cattolica è oggetto dell'articolo del Prof. Davide Cito, straordinario di Diritto penale canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce, che presenta le principali ricadute di tipo normativo e giuridico, universale e particolare, che restituiscono il senso profondo dell'impegno e dell'azione della Chiesa negli ultimi venti anni non solo per contrastare la piaga degli abusi ma per favorire una cultura della tutela della dignità dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il Popolo di Dio: «sia chiaro che dinanzi a questi abomini la Chiesa non si risparmierà nel compiere tutto il necessario per consegnare alla giustizia *chiunque* abbia commesso tali delitti. La Chiesa non cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso. È innegabile che alcuni responsabili, nel passato, per leggerezza, per incredulità, per impreparazione, per inesperienza – dobbiamo giudicare il passato con l'ermeneutica del passato – o per superficialità spirituale e umana hanno trattato tanti casi senza la dovuta serietà e prontezza. Ciò non deve accadere mai più. Questa è la scelta e la decisione di tutta la Chiesa»⁷⁶. Si tratta di un impegno che, nell'evoluzione della normativa di riferimento presentata nell'articolo, opera *ad intra*⁷⁷ ma anche *ad extra Ecclesiae*⁷⁸, così che tale re-

⁷⁴ Cfr. ANTONIO FUCILLO, *Valori religiosi vs. valori laici nel diritto di famiglia (rileggendo il saggio di Walter Bigiavi su "Ateismo e affidamento della prole)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoeChiese.it), 27 aprile 2015, p. 14.

⁷⁵ MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2013, p. 335.

⁷⁶ FRANCESCO, *Discorso alla Curia romana per gli auguri natalizi*, 21 dicembre 2018, in www.vatican.va.

⁷⁷ Afferma FRANCESCO, *Discorso ai membri della Pontificia Commissione per la tutela dei minori*, 29 aprile 2022, in www.vatican.va: «Ogni membro della Chiesa, secondo il proprio stato, è chiamato ad assumersi la responsabilità di prevenire gli abusi e lavorare per la giustizia e la guarigione».

⁷⁸ Rientra in tale ambito anche la collaborazione tra Chiesa cattolica e autorità civili: Cfr. FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di «*Motu Proprio*» *Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019, in *Communicationes*, 51, 2019, pp. 23-33, art. 19; SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia SS.mi* con cui si approva l'Istruzione *Sulla riservatezza delle cause*, 6 dicembre 2019, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 5; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Un atto che facilita la collaborazione con l'autorità civile*, in *L'Osservatore Romano*, 18 dicembre 2019, p. 5; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

sponsabilità venga sempre più avvertita come parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo. Impegno rafforzato, da ultimo, nella riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico con il trasferimento dei canoni riguardanti il delitto di abuso sessuale su minorenni e dei reati di pedopornografia dal capitolo sui “delitti contro obblighi speciali” a quello dei “delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona”; una scelta espressiva della volontà di ri-affermare la gravità di questo crimine e l’attenzione da riservare alle vittime a cui si aggiunge l’estensione di tali delitti anche ai membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica e ai fedeli laici che godono di una dignità o svolgono un ufficio o una funzione nella Chiesa⁷⁹.

Un impegno, quello per la tutela del minore, sia esso vittima o autore di reato, che la Chiesa assume – forse ha imparato meglio ad assumere – guardando anche all’esperienza degli ordinamenti giuridici statali che, come ricostruisce

E CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI, *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, 24 giugno 2019, in www.chiesacattolica.it, n. 8.2: «L’autorità ecclesiastica ha l’obbligo morale di procedere all’inoltro dell’esposto all’autorità civile qualora, dopo il sollecito espletamento dell’indagine previa, sia accertata la sussistenza del *fumus delicti*». Cfr. *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici 2.0*, 5 giugno 2022, in www.vatican.va, nn. 26, 27, 33, 36, 37, 69, 106, in particolare cfr. i nn. 17 e 48-51: «Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l’autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi»; «Bisogna accennare alla sussistenza o meno, a carico dell’Ordinario o del Gerarca, dell’obbligo di dare comunicazione alle autorità civili della *notitia de delicto* ricevuta e dell’indagine previa aperta. I principi applicabili sono due: a/ si devono rispettare le leggi dello Stato (cf art. 19 VELM); b/ si deve rispettare la volontà della presunta vittima, sempre che essa non sia in contrasto con la legislazione civile e — come si dirà (n. 56) — incoraggiando l’esercizio dei suoi doveri e diritti di fronte alle autorità statali, avendo cura di conservare traccia documentale di tale suggerimento, evitando ogni forma dissuasiva nei confronti della presunta vittima. Si osservino sempre e comunque a tal proposito le eventuali convenzioni (concordati, accordi, intese) stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni. 49. Quando le leggi statali impongano all’Ordinario o al Gerarca l’informativa circa una *notitia de delicto*, si è tenuti ad essa anche se si prevede che, in base alle leggi dello Stato, non vi sarà l’apertura di una procedura (per esempio per intervenuta prescrizione o per differenti previsioni circa la tipologia delittuosa). 50. Qualora le Autorità giudiziarie civili emanino un ordine esecutivo e legittimo richiedendo la consegna di documenti riguardanti le cause, o dispongano il sequestro giudiziario degli stessi documenti, l’Ordinario o il Gerarca dovrà cooperare con le Autorità civili, sempre rispettando eventuali accordi vigenti laddove esistono. Qualora vi siano dubbi sulla legittimità di tale richiesta o sequestro, l’Ordinario o il Gerarca potrà consultare esperti legali circa i rimedi disponibili nell’ordinamento locale. In ogni caso è opportuno informare immediatamente il Rappresentante Pontificio. 51. Qualora si renda necessario ascoltare un minore o persona ad esso equiparata, si adottino le norme civili del Paese e modalità adeguate alla età e allo stato, permettendo, ad esempio, che il minore sia accompagnato da un maggiorenne di sua fiducia ed evitando che abbia contatto diretto con l’accusato».

⁷⁹ Cfr. CIC, can. 1398 §2: «Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l’aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto».

la Prof.ssa Katia La Regina, associato di Diritto processuale penale nell'Università Giustino Fortunato, si colloca nella cornice di alcune "matrici" internazionali ed europee che hanno condotto anche il sistema processual-penalistico nazionale a dedicare ampio spazio alla salvaguardia del minore. L'autrice presenta una progressione multilivello di tutela: *specificata, di contesto e concreta*, come da ultimo emergente dall'art. 90-*quater* c.p.p. che pone peculiare attenzione alla cd. "condizione di particolare vulnerabilità". Tuttavia, nonostante l'impostazione di garanzia della norma, tale specifica condizione è ritenuta avere un volto «ancora profondamente sbiadito» e lo stesso articolo del c.p.p. «una norma dal contenuto [...] evanescente»⁸⁰, come viene dimostrato nel contributo, mettendosi in luce i limiti del sistema italiano, ancora bisognoso di realizzare una visione "coerente" per la tutela del minore che, forse anche ispirandosi al più recente "processo di conversione" ecclesiale sul tema, per essere «effettivo ed indefettibile, dovrebbe costruirsi tenendo presente l'idea ferma che sia l'incompiutezza del suo percorso di maturazione l'elemento che fonda la peculiare connotazione di vulnerabilità che lo caratterizza»⁸¹.

4. Collaborazione, riparazione, responsabilità

Nelle conclusioni alla Giornata e al presente *focus*, la prof.ssa Maria d'Arienzo, ordinario di Diritto ecclesiastico presso l'Università "Federico II" di Napoli, ha posto l'accento su alcuni elementi che si possono sintetizzare con le seguenti tre parole, individuabili come "filo conduttore" dei contributi offerti: collaborazione, riparazione, responsabilità.

La giustizia penale può essere considerata come uno specifico ambito in cui vivere e rafforzare il reciproco impegno della Repubblica italiana e della Chiesa cattolica a collaborare per la promozione dell'uomo e il bene del Paese⁸². Le riforme penali realizzate e in atto nei diversi ordinamenti risentono, non poco, come emerge dai contributi del *focus*, di reciproche influenze. Così, se gli ordinamenti canonico e vaticano, guardando ai sistemi statali, hanno acquistato una nuova consapevolezza della centralità e della necessità di un efficace ed aggiornato diritto sanzionatorio, fondamentale per uno svolgimento ordinato delle relazioni e del governo ecclesiale, è, altresì, necessario che l'ordinamento statale continui a valorizzare i diritti confessionali quali prezio-

⁸⁰ Cfr. *infra*.

⁸¹ *Idibem*.

⁸² Cfr. Accordo di Villa Madama, art. 1.

si alleati per entrare sempre più, e consapevolmente, in mondi culturalmente lontanissimi ma fatti di storie e volti prossimi, in quei «paesaggi intenzionali presenti nella mente del possibile reo di altra cultura»⁸³, che troppo spesso rischiano di creare conflittualità normativo/culturali e corto-circuiti, specificamente nel nostro ordinamento penale, ancora impreparato per struttura e professionalità disponibili a gestire e governare la diversità culturale.

Ma soprattutto, in questa cooperazione, non si può non notare come l'ordinamento statale si stia da tempo impegnando a dare una nuova "anima" al sistema penale ed a favorire una cultura ed una pratica – anche grazie ad una riforma organica del settore – della giustizia riparativa⁸⁴, da sempre in linea con l'essenza del diritto penale canonico che ha a cuore il destino del fedele come singolo e nella comunità in cui vive⁸⁵, così che «tra la pena medicinale canonica e i provvedimenti di giustizia riparativa sembra stabilirsi una feconda possibilità di confronto e scambio culturale»⁸⁶ in un rinnovato comune impegno a concepire la risposta al reato con un "progetto" mirato a «promuovere la strada del recupero, della riparazione, della riconciliazione e del reinserimento»⁸⁷.

La giustizia riparativa, riferita a «ogni processo»⁸⁸ che consente alle persone

⁸³ MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., p. 263.

⁸⁴ Papa Francesco ha parlato di un modello di giustizia *restaurativa*: «In ogni delitto c'è una parte lesa e ci sono due legami danneggiati: quello del responsabile del fatto con la sua vittima e quello dello stesso con la società. Ho segnalato che tra la pena e il delitto esiste una asimmetria e che il compimento di un male non giustifica l'imposizione di un altro male come risposta. Si tratta di fare giustizia alla vittima, non di giustiziare l'aggressore. Nella visione cristiana del mondo, il modello della giustizia trova perfetta incarnazione nella vita di Gesù, il quale, dopo essere stato trattato con disprezzo e addirittura con violenza che lo portò alla morte, in ultima istanza, nella sua risurrezione, porta un messaggio di pace, perdono e riconciliazione. Questi sono valori difficili da raggiungere ma necessari per la vita buona di tutti. E riprendo le parole che ha detto la Professoressa Severino sulle carceri: le carceri devono avere sempre una "finestra", cioè un orizzonte. Guardare ad un reinserimento. E si deve, su questo, pensare a fondo al modo di gestire un carcere, al modo di seminare speranza di reinserimento; e pensare se la pena è capace di portare lì questa persona; e anche l'accompagnamento a questo. E ripensare sul serio l'ergastolo. Le nostre società sono chiamate ad avanzare verso un modello di giustizia fondato sul dialogo, sull'incontro, perché là dove possibile siano restaurati i legami intaccati dal delitto e riparato il danno recato. Non credo che sia un'utopia, ma certo è una grande sfida. Una sfida che dobbiamo affrontare tutti se vogliamo trattare i problemi della nostra convivenza civile in modo razionale, pacifico e democratico» (FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell'Associazione internazionale di diritto penale*, 15 novembre 2019, in www.vatican.va).

⁸⁵ MARIA D'ARIENZO, *Il diritto penale canonico*, in MARIA D'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO TEDESCHI, PATRICK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 111 ss; LUCIANO EUSEBI, *Giustizia "riparativa" e riforma del sistema penale canonico, Una questione, in radice, teologica*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXX, 2015, p. 520.

⁸⁶ VINCENZO BERTOLONE, *Scomunica ai mafiosi? Contributi per un dibattito*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2018, p. 118.

⁸⁷ Corte Costituzionale, sent. 7 giugno 2017, n. 179.

⁸⁸ Concetto distinto dal risultato riparativo.

che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione di questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale»⁸⁹ presuppone, innanzitutto, una rivoluzione culturale fondamentale ed il superamento della logica punitiva/risarcitoria del rapporto vittima-reo verso un paradigma ripartivo/conciliativo che potrebbe – resa accessibile in ogni stato e grado di ogni procedimento penale e senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità⁹⁰ – determinare soluzioni alla crisi del sistema penale e all'efficienza processuale.

Ciononostante, il modello teorico di ispirazione che l'ordinamento canonico in tema di giustizia ripartiva può rappresentare per lo Stato non riesce ancora a spingersi oltre la dimensione di contesto, anzi il diritto penale canonico, nonostante l'opera di riforma che lo ha interessato e i richiami del Magistero di Francesco⁹¹ ancora oggi «rischia [...] di essere sopravanzato – proprio sul terreno propositivo di modalità sanzionatorie riparative e risocializzative [...] – dal diritto penale degli Stati [...]»⁹². Sarebbe, quindi, urgente avviare – o riprendere⁹³ – in sede canonica un'analisi approfondita sugli strumenti della

⁸⁹ Raccomandazione CM/Rec (2018) 8 del Consiglio d'Europa, art. 3. .

⁹⁰ La cd. “Riforma Cartabia” mira a fare della giustizia riparativa “un diritto soggettivo” che la stessa Ministra chiama “diritto di accesso alla giustizia riparativa” (Cfr. MARTA CARTABIA, *Discorso alla Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa sul tema “Criminalità e Giustizia Penale – qual è il ruolo della giustizia riparativa in Europa”*, 13 e 4 dicembre 2021, reperibile sul web).

⁹¹ Nella *Lettera ai partecipanti al XIX Congresso internazionale dell'associazione internazionale di diritto penale e del III congresso dell'associazione latinoamericana di diritto penale e criminologia* del 30 maggio 2014 Papa Francesco scrive: «[...] la Chiesa propone una giustizia che sia umanizzatrice, genuinamente riconciliatrice, una giustizia che porti il delinquente, attraverso un cammino educativo e di coraggiosa penitenza, alla riabilitazione e al totale reinserimento nella comunità» (n. 3); lo stesso Pontefice ricorda: «Al contrario di quella prevista dal legislatore statale, la pena canonica ha sempre un significato pastorale e persegue non solo una funzione di rispetto dell'ordinamento, ma anche la riparazione e soprattutto il bene dello stesso colpevole. Il fine riparativo è volto a ripristinare, per quanto possibile, le condizioni precedenti alla violazione che ha perturbato la comunione. Ogni delitto, infatti, interessa tutta la Chiesa, la cui comunione è stata violata da chi deliberatamente ha attentato contro di essa con il proprio comportamento. Il fine del recupero dell'individuo sottolinea che la pena canonica non è uno strumento meramente coercitivo, ma ha un carattere spiccatamente medicinale. In definitiva, essa rappresenta un mezzo positivo per la realizzazione del Regno, per ricostruire la giustizia nella comunità dei fedeli, chiamati alla personale e comune santificazione» (*Discorso ai partecipanti alla sessione plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, 21 febbraio 2020, in www.vatican.va).

⁹² LUCIANO EUSEBI, *Giustizia “riparativa” e riforma del sistema penale canonico*, *Una questione, in radice, teologica*, cit., p. 530. La scarsa attenzione al ruolo della vittima per la costruzione di un approccio riparativo nel sistema penale canonico è messa in evidenza da PIERLUIGI CONSORTI, *La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali sui minori. Dal silenzio assordante alle “Linee guida”*, in *Daimon*, 11, 2012, p. 156.

⁹³ Cfr. MICHELE RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione nel diritto penale canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2011.

giustizia ripartiva⁹⁴ e su quelle disposizioni e istituti che già aprono, nel diritto processuale canonico, alla pratica di questa esperienza⁹⁵ cosicché, opportunamente rivisti e applicati, si possa finalmente anche dare un “corpo” allo “spirito”⁹⁶ riparativo del diritto sanzionatorio ecclesiale⁹⁷. E senza dimenticare, nel caso, la necessità di formare specifiche figure professionali in grado di garantire interventi rispettosi, equiprossimi ed imparziali⁹⁸.

⁹⁴ *Apology, Comunity/family Group Conferencing (FGC), Comunity/neighbourhood/Victim Impact Statements, Community Restorative Board, Community Sentencing/Peacemaking Circles, Community Service, Compensation Programs, Diversion, Financial Restitution to Victims, Personal Service to Victims, Victim/Comunity Impact Panel, Victim Empathy Groups or Classes, Victim-Offender Mediation.* Tale ricognizione degli strumenti in uso è consultabile all'indirizzo www.restorativejustice.org.uk.

⁹⁵ Ad es., l'indagine previa dovrebbe essere «espletata come una procedura che tende ad attuare contemporaneamente la dimensione riconciliativa e quella riparativa della giustizia» (LUIGI ORTAGLIO, *L'indagine previa nei casi di delicta graviora*, in AA.Vv., *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 111); strumenti riparativi potrebbero essere di ausilio nel caso del precetto penale (can. 1319; can. 50) o della irrogazione o dichiarazione di una pena per decreto extragiudiziale (can. 1342) o dalla ipotesi di recesso dalla contumacia: «*Can. 1347 § 2. Si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione allo scandalo e al danno o almeno abbia seriamente promesso di realizzare tale riparazione*»; a ciò si aggiunga il riferimento al can. 1446: «*§1. Tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, s'impegnino assiduamente, salva la giustizia, perché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è possibile, le liti e si componano al più presto pacificamente. §2. Il giudice sul nascere della lite ed anche in qualunque altro momento, ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito, non lasci di esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un'equa soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente anche di persone autorevoli per la mediazione*».

⁹⁶ Cfr. CIC, can. 1341: «*L'Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo*». La finalità riparativa è richiamata anche dai cann. 1311 §2, 1324 §3, 1343, 1344 §2, 1347 §2, 1357 §2 e 1361 §4 del Libro VI del Codice di diritto canonico.

⁹⁷ Scrive LUCIANO EUSEBI, facendo riferimento al sistema penale canonico pre-riforma, ma con espressioni che anche nel post-riforma appaiono pienamente condivisibili: «Mancano completamente, cioè, nell'ambito delle pene canoniche attualmente previste, e segnatamente in quello delle pene espiatorie, strumenti rivolti a motivare in concreto l'autore del delitto nel senso di una revisione critica delle proprie condotte e di un affrancamento dalle medesime per il futuro, nonché tali da concretizzarsi in percorsi riparativi e, se possibile, riconciliativi. Il capitolo di un orientamento effettivamente riabilitativo delle pene canoniche – che assume, come vedremo, anche un significato di prevenzione complessiva dei reati – nonché, a fortiori, il capitolo di un recepimento nel sistema penale canonico degli indirizzi già richiamati propri della *restorative justice*, la cui implementazione è fortemente auspicata anche in documenti di rilievo sovranazionale, restano completamente da scrivere nel diritto penale della Chiesa» (*Pena canonica e tutela del minore*, 26 febbraio 2020, in www.discrimen.it; il contributo è ora pubblicato in PAOLO MONETA (a cura di), *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, pp. 185-209), cfr. EDUARDO BAURA, *L'attività sanzionatoria della Chiesa: note sull'operatività della finalità della pena*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2, 2019, p. 620 ss..

⁹⁸ Anche nei programmi di studi ecclesiastici andrebbe accolta la raccomandazione della Carta di Venezia (2021): «considerare la giustizia riparativa come parte essenziale dei programmi di formazione

Un modello di giustizia costruttivo, liberante, dialogico aiuta il reo ad assumersi le sue responsabilità nei confronti anche della vittima e della comunità e diviene, pertanto, anche un modello responsabilizzante, fondato sulla presa di coscienza delle conseguenze del delitto. Il generale principio di responsabilità giuridica⁹⁹ in diritto canonico assume caratteri peculiari nel rapporto tra sanzione e riparazione¹⁰⁰, implicando «non soltanto una dimensione retrospettiva, per la quale essere responsabili o avere responsabilità è riferito a quanto è stato già compiuto in violazione di una norma che prevede un obbligo di comportamento, ma una dimensione anche prospettica proiettata dinamicamente nel tempo, per la quale si è responsabili non solo per cosa non si doveva fare, ma per quello che si può e si deve fare al fine di realizzare il proprio essere fedele»¹⁰¹ e cittadino, secondo uno schema di *relazionalità penale*¹⁰² che coinvolge vittima, comunità e reo, in quanto «la ricerca della giustizia in comune, è conforme alla nostra essenza umana»¹⁰³.

La rilevanza del motivo/bisogno culturale in ambito penale, oggetto peculiare delle riflessioni di questo *focus*, però, come specificato nelle conclusioni

dei professionisti del diritto, [...] e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post-universitaria per i giuristi [...]». Ciò potrebbe anche avvenire attraverso la predisposizione di appositi percorsi non accademici o corsi di formazione come previsti dalla Istruzione *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale* della Congregazione per l'Educazione Cattolica, 29 aprile 2018, artt. 31-32.

⁹⁹ Cfr. CIC, can. 128; MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Pellegrini, Cosenza, 2013.

¹⁰⁰ Cfr. MARIA D'ARIENZO, *Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), 26 ottobre 2015, pp. 1-12.

¹⁰¹ MARIA D'ARIENZO, *Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico*, cit., p. 11.

¹⁰² Cfr. ANTONIO IACCARINO, *L'orizzonte giuridico dell'incontro con l'altro*, in *Jus-online*, 6, 2020, p. 81.

¹⁰³ GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Pena e riconciliazione*, in MICHELINA BORSARI, DANIELE FRANCESCONI (a cura di), *Peccato e pena. Responsabilità degli uomini e castigo divino nelle religioni dell'Occidente*, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Modena, 2007, p. 211. Specifica attenta dottrina che «[...] la necessaria composizione tra bene individuale e bene comune postulata dal fine ultimo della Chiesa comporta anche la riparazione delle conseguenze del delitto non solo in foro interno ma anche in foro esterno, vuol dire sul piano specificatamente ecclesiale e sociale [...] E, va sottolineato, l'ammessa riparazione del danno pubblico (scandalum) avvenuta per iniziativa propria del colpevole, è indizio di un processo di conversione personale destinato a condurlo verso una nuova adesione a quei valori precedentemente lesi, con il conseguente e auspicato ristabilimento della giustizia. Il percorso qui delineato fa emergere non solo come valore in sé, ma come punto assiomatico di tutto il sistema, la consapevolezza da parte del reo della propria responsabilità sia rispetto alla propria coscienza, sia nei confronti della comunità ecclesiale e dei valori per essa fondanti» [ANDREA ZANOTTI, *Actus humanus e principio di responsabilità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), 25 maggio 2015, pp. 17 e 18].

dalla Prof.ssa d'Arienzo, trova un limite invalicabile nella tutela della persona umana e dei suoi diritti fondamentali che nessun legislatore o giudice può superare o forzare. Il pericolo – *rectius* l'errore (quale falsa rappresentazione della realtà), infatti, è sempre in agguato, come nel caso del sostituto procuratore di Perugia che nel novembre 2021 ha richiesto l'archiviazione¹⁰⁴ per un uomo marocchino di 39 anni che, in seguito alla denuncia della moglie connazionale, era stato accusato di maltrattamenti in famiglia e di averle imposto alcune costrizioni, tra cui quella di essere obbligata ad indossare il velo islamico, sostenendo che: «la condotta di costringerla a tenere il velo integrale rientra, pur non condivisibile in ottica occidentale, nel quadro culturale dei soggetti interessati»¹⁰⁵.

Anche il diritto penale, dinanzi ad una «realtà vivente» che «prevarica [...] su quella formalizzata che ci siamo costruita nel corso dei secoli e che pensavamo potesse durare indefinitivamente [...]»¹⁰⁶ non deve abdicare alla sua funzione di porsi come sistema normativo di mediazione delle possibili conflittualità sociali ma deve assumere il peso di realtà performante per la realizzazione del dialogo “integrato” tra le culture e le religioni, divenendo la cornice entro cui provare a coniugare le differenze, garantendo la piena realizzazione di ogni personalità, culturale e religiosa, e la piena applicazione del metodo costituzionale¹⁰⁷ della laicità, intesa in senso positivo¹⁰⁸, inclusivo¹⁰⁹ e condiviso che, come ricorda la Corte costituzionale, con parole mai troppo ascoltate e meditate: «implica non indifferenza dello stato nei confronti delle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale»¹¹⁰ o, più precisamente, «[...] tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti»¹¹¹.

¹⁰⁴ Richiesta poi revocata dal Procuratore Capo del Tribunale di Perugia.

¹⁰⁵ Così si legge nella richiesta di archiviazione.

¹⁰⁶ MARIO TEDESCHI, *Le minoranze religiose tra autonomia e immobilismo del legislatore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2010, p. 8.

¹⁰⁷ Cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Perché temere una disciplina della libertà religiosa conforme a Costituzione?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2007.

¹⁰⁸ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Sana laicità o laicità positiva?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 12 novembre 2012.

¹⁰⁹ Cfr. MARIO FERRANTE, *Diritto, religione, cultura: verso una laicità inclusiva*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 35, 2017.

¹¹⁰ Corte Costituzionale, sent. 11-12 aprile 1989, n. 203.

¹¹¹ Corte Costituzionale, sent. 7 marzo 2017, n. 67.